

N. 42011 R.Gen.Aff.Cont.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli  
2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. \_\_\_\_\_ ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 42011 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del \_\_\_\_\_ con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 15 dicembre 2014:

TRA

\_\_\_\_\_ , c.f.: \_\_\_\_\_ elett.te dom.to alla VIA \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ; presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ c.f.: \_\_\_\_\_ , dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. \_\_\_\_\_ , in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;

- ATTORE

E

\_\_\_\_\_ , elett.te dom.ta alla VIA \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_ c.f.: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

- CONVENUTA

**Oggetto:** rapporti bancari, accertamento nullità e ripetizione di indebito.

**Conclusioni:** come da verbale relativo all'udienza del \_\_\_\_\_

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**





Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, - sulla premessa di avere intrattenuto, a decorrere dal 31.12.1990, con l'allora , un rapporto di conto corrente bancario, identificato successivamente dal numero ; che, nel corso di detto rapporto, l'istituto di credito incamerava somme non dovute a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto, applicando, altresì, interessi ultralegali e spese non convenute per iscritto -, chiedeva che, in accoglimento della domanda, la parte convenuta fosse condannata alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati.

Costituitasi in giudizio, , resisteva all'avversa domanda, sollevando eccezioni in rito e di merito, e concludendo per il relativo rigetto.

Quindi, prodotta documentazione, disposta una CTU contabile, la causa, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti, giunge alla decisione del Tribunale.

La domanda è fondata e merita accoglimento, alla luce delle considerazioni di seguito esposte.

#### **§ 1. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione.**

Parte convenuta ha eccepito che l'atto introduttivo fosse nullo per vizi dell'*editio actionis*.

L'eccezione, come del resto già evidenziato da questo Giudice nell'ordinanza del 22.5.2012, va disattesa.

Al riguardo, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., determinano nullità dell'atto di citazione, tra l'altro, l'assoluta incertezza del *petitum* e la mancata indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.

Nella specie, l'atto di citazione contiene sia l'indicazione del *petitum* - avendo l'attore puntualmente riportato, nelle conclusioni, le pretese da esso avanzate,





con indicazione dell'importo che riteneva essergli dovuto a titolo di ripetizione - sia della *causa petendi*.

A tale ultimo riguardo, va osservato che, nell'atto introduttivo, è chiaramente indicato il numero identificativo del rapporto di conto corrente, posto a fondamento della domanda, la data di relativa insorgenza e finanche la filiale con la quale lo stesso veniva intrattenuto, ed, inoltre, risultano esplicate, in maniera sufficientemente univoca, le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le conclusioni poi rassegnate dalla medesima parte.

## **§ 2. L'eccezione di prescrizione.**

Parte convenuta ha eccepito che il diritto del correntista, ad ottenere la ripetizione delle competenze, sia assoggettato a prescrizione decennale, il cui *dies a quo* va individuato nella data cui risale ciascuna operazione di addebito oggetto di contestazione. Ha, quindi, rilevato che, avendo l'attore interrotto la prescrizione solo con la notificazione dell'atto introduttivo, risalente all'8.3.2011, debbano ritenersi prescritte le ragioni afferenti addebiti operati in epoca anteriore all'8.3.2001.

L'eccezione è infondata, in disparte del rilievo per cui, anche a voler per ipotesi accedere alla tesi della convenuta, la prescrizione colpirebbe tutto il periodo antecedente al 22.11.2000, avendo l'istante comunque interrotto il decorso del termine decennale, con lettera raccomandata pervenuta all'istituto di credito in data 22.11.2010 (cfr. raccomandata allegata alla produzione attorea).

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la deduzione difensiva della convenuta non meriti di essere condivisa.

Infatti, l'eccezione di prescrizione, posta dalla difesa del | |, va esaminata alla luce dei principi espressi dalla S.C. nella nota sentenza n. 24418/2010, dal momento che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 78/12,





ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 (comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011 n. 10), il quale stabiliva che «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa ».

Orbene, nella sentenza n. 24418/10, le Sezioni Unite della Cassazione affermavano testualmente che: “ .. non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Né tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza della accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale è stato effettuato”; e, ancora: “ se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono registrati”.

Pertanto, i principi di diritto enucleabili dalla sentenza innanzi richiamata sono i seguenti: non può esservi ripetizione se non sussiste pagamento; il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito decorre dalla data dell'annotazione in conto, solo se il versamento affluisce su un conto passivo non affidato ovvero su di un conto affidato il cui saldo debitore supera i limiti dell'affidamento; diversamente, quando si tratti di versamenti ripristinatori della provvista, cioè effettuati entro i limiti del fido





oppure in presenza di conto attivo, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto.

Tanto premesso, merita, altresì, rilevare che, in termini generali, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, ancorché suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice.

Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. "restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa" (Cass. n. 16326/2009).

L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizione (Cass. n. 3578/2004; cfr. altresì Cass. n. 4468/2004).

Con specifico riferimento alla fattispecie di cui si discute, la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 4518/14, ha chiaramente interpretato i principi espressi dalla sopra richiamata pronuncia delle sezioni unite, stabilendo che *“i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate”*.

Nella specie, parte convenuta, - pure a fronte dell'avversa deduzione, secondo cui il conto corrente era assistito da apertura di credito - non ha mai neppure





invocato la natura solutoria dei versamenti eseguiti dal correntista (e, comunque, non ha al riguardo offerto nessuna prova), per cui, avendo i versamenti natura normalmente ripristinatoria, il termine decennale della prescrizione decorre dalla chiusura del conto, che, nel caso in esame, è pacificamente intervenuta l'8.3.2010.

Discende da quanto osservato che, nell'accertare quale sia l'effettivo saldo contabile del rapporto di conto corrente in questione, dovrà aversi riguardo, tra le ipotesi di calcolo elaborate dal CTU, a quella sub. lettera A, di cui alla pagina 8 dell'elaborato peritale in atti, nella quale il perito d'ufficio ha esteso il proprio accertamento all'intero arco di durata del rapporto (dal 31.12.1990 all'8.3.2010).

**§ 3. Le contestazioni poste a fondamento della domanda. La mancata pattuizione per iscritto dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche. L'anatocismo, la CMS.**

Parte attrice ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.

Invero, giova premettere che, nelle azioni di ripetizione di indebito, - nel cui alveo è ovviamente da ricondurre la domanda in esame - l'onere di produrre i documenti contrattuali relativi ai rapporti di conto corrente in contestazione, al fine di verificare la dedotta mancanza o nullità di talune clausole, grava sulla parte che tali domande propone.

Nella specie, l'attrice ha ritualmente versato in atti gli estratti conto, relativi al rapporto di conto corrente da essa intrattenuto con la convenuta, e del resto quest'ultima, alla quale il Tribunale aveva ordinato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di depositare il contratto costitutivo del rapporto, non ha ottemperato a siffatta richiesta, dopo che, già in fase stragiudiziale, era rimasta inevasa l'analoga istanza formulata dal correntista, ai sensi dell'art. 119 TUB, con la lettera raccomandata di cui sopra si è detto.





Relativamente alla mancanza, in atti, di parte degli estratti conto intermedi, correttamente il CTU, come dallo stesso evidenziato a pagina 7 del suo elaborato (ove testualmente si legge *..” si è proceduto, ove mancavano gli estratti conto intermedi, a ripartire dal saldo più recente senza ricalcolare alcun interesse nei periodi mancanti visto che non si conoscevano le effettive movimentazioni ..”*) ha dato attuazione alle indicazioni in tal senso contenute nel quesito posto.

Venendo ad esaminare le singole ragioni poste a fondamento della pretesa, va, anzitutto, evidenziato che il saggio degli interessi, ove ultralegale, deve essere previsto con apposita pattuizione scritta, come stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c. e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 ed infine dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993.

L'omessa produzione in giudizio del contratto, comporta ovviamente che, nella specie, difetti la prova dell'avvenuta pattuizione per iscritto del tasso di interesse debitore e delle altre condizioni economiche del rapporto, con la conseguenza che, in luogo degli interessi debitori ultralegali risultanti dagli estratti conto, debba farsi applicazione del tasso legale.

Va analizzato il problema se, per il periodo successivo all'8 luglio 1992, data di entrata in vigore della legge n. 154/92, debba applicarsi il tasso sostitutivo previsto dall'art. 5 l. 154/92 (sostituito poi dall'art. 117 VII co. lett. a del t.u.l.b. avente identico contenuto).

In proposito si registrano due orientamenti giurisprudenziali.

Un primo orientamento, afferma che i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/92 siano assoggettati alla disciplina da questa dettata limitatamente alle obbligazioni sorte in epoca successiva al 9 luglio 1992 (cfr. Trib. Salerno, 3.3.2008, in *Il Merito*, 2008, 5; Trib. Roma, 27.1.2003, in *Giur. Merito*, 2003, 898).





Altra parte della giurisprudenza ritiene invece che i contratti conclusi anteriormente alla citata legge non possano essere assoggettati alla relativa disciplina, neanche in relazione al periodo svoltosi sotto la vigenza della stessa, atteso il carattere non retroattivo della normativa in questione (cfr. Cass. 11466/2008, 4853/2007, 28302/2005).

L'orientamento da ultimo esposto, nel senso dell'applicazione del tasso di interesse legale codicistico per l'intera durata del rapporto, ha, poi, ricevuto l'autorevole avallo della Corte Costituzionale, espresso nell'ordinanza n. 338 del 18.12.2009.

Pertanto, in adesione all'indirizzo da ultimo esposto, recepito, peraltro, anche dalla Corte di Appello di Napoli (App. Napoli, II sezione civile, n. 1514/2008), va affermata l'applicazione al rapporto in esame, siccome sorto in epoca anteriore alla legge n. 154/92, per l'intera durata dello stesso, del tasso di interesse legale codicistico, anziché di quello sostitutivo previsto dalla menzionata legge e poi dal TU bancario.

In applicazione dei richiamati criteri, si è quindi disposto che il CTU, nel procedere al ricalcolo del saldo contabile del rapporto, applicasse i tassi legali in luogo di quelli risultanti dagli e/c in atti.

Ciò posto giova, poi, esaminare la questione dell'anatocismo, avendo l'attrice contestato la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata dall'istituto di credito.

Anche tale deduzione è fondata.

Infatti, come affermato da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del d.lg. n. 342/99 e della delibera del CICR prevista dall'art.







25 comma 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare mille in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio,- in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9695/11).

Dal sin qui detto segue, pertanto, che la capitalizzazione trimestrale, pacificamente applicata dalla banca nel rapporto di conto corrente di cui è causa, come si desume dalla lettura degli estratti conto e come del resto ammesso dalla stessa parte convenuta, deve essere dichiarata illegittima, venendo, nella specie, in rilievo un rapporto di conto corrente sorto nel 1990 e, quindi, in epoca anteriore alla modifica dell'art. 120 TUB, disposta dal D. Lgs. 342/99, che, come noto, in deroga all'art. 1283 c.c., ha legittimato, nel settore bancario, l'anatocismo, a condizione che risulti rispettata la pari periodicità nel computo degli interessi creditori e di quelli debitori.

Né, del resto, la convenuta ha provato di avere adeguato il rapporto alle disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera adottata dal CICR in data 9.2.2000, onde anche per il periodo successivo all'1.7.2000, (data a decorrere dalla quale, in forza di tale delibera, la capitalizzazione infrannuale può legittimamente essere applicata anche ai rapporti in corso), essa deve essere espunta.

Quanto, poi, alla questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi, consistente nello stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale,





debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di legittima capitalizzazione degli interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto), va evidenziato, come, alla luce della pronuncia n. 24418/2010 delle sezioni unite della S.C., il problema possa ritenersi definitivamente risolto.

In proposito, invero, le sezioni unite hanno affermato che “detta giurisprudenza, come è noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c.: ma non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività" di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di normatività, usi siffatti non si rinvenivano nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori.

Ne segue che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.”.





Non vi è allora possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema – con norma eccezionale e derogatoria – soltanto in presenza di determinate condizioni (quelle di cui all'art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse.

Parte attrice lamenta ancora l'illegittima applicazione, da parte della banca, della commissione di massimo scoperto.

Anche tale deduzione merita adesione.

Ed invero, nella specie, difettando la prova della pattuizione per iscritto della commissione di massimo scoperto, della relativa base di calcolo, del tasso di interesse ad essa relativo, le somme, a tale titolo addebitate in costanza di rapporto, debbono necessariamente essere escluse dal computo.

Invero, sul punto giova osservare che, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), l'ampia e generica espressione, commissione di massimo scoperto, era stata impiegata per individuare fattispecie anche molto diverse tra di loro.

Infatti, essa veniva riferita al pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione di mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli.

In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la tesi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa (cfr. Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib. Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza





7/4/2006 e 12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).

Altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo la teorica legittimità della clausola, esige che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000).

Del resto, tale ultimo orientamento si rivela conforme alla norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico all'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

In particolare, tale onere di specifica indicazione e determinazione è tanto più essenziale, quanto meno è definito e determinato l'istituto della commissione di massimo scoperto: posto, infatti, che, sino ad un recente passato non vi era alcuna definizione normativa della fattispecie, affermatasi nella prassi creditizia ed evoluta e modifica nel tempo, si rileva come anche la sua pratica applicazione da parte dello stesso sistema bancario sia difforme e non univoca.

La commissione di massimo scoperto è stata infatti diversamente definita o individuata, limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse, come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (ed in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione





per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dello stesso affidamento. Da tale diversità di natura e giustificazione è derivata anche la sopra accennata diversità di metodologie applicative, dal momento che, in coerenza con il primo profilo della commissione, questa viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, mentre nella seconda ipotesi il calcolo avviene soltanto sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo.

In sostanza, il termine commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle commissioni deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo 'peso' economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale (cfr. in termini, Trib. Reggio Emilia, 23/4/14, in Il Caso.it).

Pertanto, nel caso di specie debbono espungersi dal ricalcolo del saldo, gli importi addebitati a detto titolo, mancando, giova ribadire, la prova di una pattuizione scritta di detta competenza.

Analogha considerazione va ovviamente operata in relazione alle spese, addebitate dalla banca in costanza di rapporto, che, in difetto di relativa pattuizione scritta, vanno certamente escluse dal conteggio.





Sulla scorta di tali argomentazioni è stato dato incarico al CTU, nel cui elaborato, redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico, è stato appurato che, relativamente al c/c intrattenuto dalle parti, identificato dal numero \_\_\_\_\_ e successivamente, a decorrere dal 31.12.2009, rinumerato come conto \_\_\_\_\_ ricostruito il saldo contabile secondo le indicazioni innanzi esposte, vi fosse un saldo a credito della correntista per complessivi euro 124.343,47 (cfr. prospetto di calcolo sub. lett. A di cui a pagina 8 della CTU).

Alcun dubbio residua sulla possibilità che la pretesa restitutoria avanzata dalla parte attrice venga accolta, essendo, l'avvenuta estinzione del rapporto di conto corrente in esame, assolutamente pacifica tra le parti e confermata anche dall'espletata CTU (cfr. CTU pag. 6).

In definitiva, quindi, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, \_\_\_\_\_ va condannata a pagare, in favore di \_\_\_\_\_, a titolo di ripetizione di indebitto, l'importo di euro 124.343,47, oltre agli interessi legali a decorrere dal 22.11.2010, data cui risale il primo atto di costituzione in mora, al soddisfo.

Da ultimo, avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di lite, - da distrarsi in favore dell'avv. \_\_\_\_\_ antistatario, ad eccezione di quelle inerenti la CTU, siccome anticipate direttamente dalla parte, \_\_\_\_\_ come dichiarato in comparsa conclusionale dal procuratore costituito -, debbono seguire la soccombenza della parte convenuta.

La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del DM 55/14, considerando, ai fini del valore della causa, la somma riconosciuta come dovuta in favore della parte attrice.

Infine, sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.

**P.Q.M.**





Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

nei confronti di ..., con atto di citazione notificato l'8.3.2011, così provvede:

- a) in accoglimento per quanto di ragione della domanda, dichiara non dovuti da \_\_\_\_\_, relativamente al rapporto di conto corrente oggetto di causa, gli importi ad esso addebitati da \_\_\_\_\_ s.p.a. a titolo di interessi debitori ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto, spese e, per l'effetto, condanna \_\_\_\_\_ s.p.a. a pagare, in favore di \_\_\_\_\_ a titolo di ripetizione di indebito, l'importo di euro 124.343,47, oltre agli interessi legali a decorrere dal 22.11.2010 al soddisfo;
- b) condanna, altresì, la parte convenuta alla rifusione, in favore dell'avv. \_\_\_\_\_ procuratore antistatario dell'attore, delle spese processuali, che si liquidano in euro 570,98 per esborsi, euro 13.430,00 per compenso, euro 2.014,50 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
- c) pone a definitivo carico del \_\_\_\_\_ le spese di CTU liquidate come in corso di causa.

Così deciso in Napoli, il 18/12/2014.

Il Giudice \_\_\_\_\_

